

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione civile sez. un.

**Data:** 28/03/2014

**n.** 7305

**Parti:** G.M. C. V.P.

**Fonti:** Rivista Giuridica dell'Edilizia 2014, 3, I, 540

Guida al diritto 2014, 20, 50 (s.m.) (nota di: GRAZIANO)

**Classificazioni:** PROPRIETÀ - Azione di rivendicazione - - in genere

**Proprietà - Azioni a difesa - Domanda di rilascio di bene abusivamente occupato - Azione di restituzione - Esclusione - Azione di rivendicazione - Configurabilità - Ratio - Piena prova - Necessità.**

L'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale. Tuttavia, l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.

**Utente:** SERGIO CAPASSO - [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 11.02.2016

---